



Consiglio della Regione Emilia-Romagna

138^ seduta della VII Legislatura

Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana del 29 ottobre 2002.

Presiede il vicepresidente del Consiglio regionale Daniele Alni, indi il vicepresidente Giorgio Dragotto.

Segretari: Rosalia Amato e Marcello Bignami.

* * * * *

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1) AIMI Enrico | 22) GNASSI Andrea |
| 2) ALNI Daniele | 23) GUERRA Daniela |
| 3) AMATO Rosalia | 24) LOMBARDI Marco |
| 4) BABINI Luisa | 25) MAJANI Anna |
| 5) BALLARINI Giovanni | 26) MARRI Maria Cristina |
| 6) BARTOLINI Silvia | 27) MASELLA Leonardo |
| 7) BASTICO Mariangela | 28) MATTEUCCI Fabrizio |
| 8) BERETTA Nino | 29) MAZZA Ugo |
| 9) BERTELLI Alfredo | 30) MEZZETTI Massimo |
| 10) BIGNAMI Marcello | 31) MUZZARELLI Gian Carlo |
| 11) BORGHI Gianluca | 32) NERVEGNA Antonio |
| 12) BOSI Mauro | 33) PARMA Maurizio |
| 13) CANE' Gabriele | 34) PINI Graziano |
| 14) COTTI Lamberto | 35) RIDOLFI Rodolfo |
| 15) DELCHIAPPO Renato | 36) RIVI Gian Luca |
| 16) DELRIO Graziano | 37) SABBI Bruno Carlo |
| 17) DRAGOTTO Giorgio | 38) SALOMONI Ubaldo |
| 18) FILIPPI Fabio | 39) TAMPIERI Guido |
| 19) FRANCESCONI Luigi | 40) TASSI Pietro Vincenzo |
| 20) GIACOMINO Rocco Gerardo | 41) VARANI Gianni |
| 21) GILLI Luigi | 42) ZANCA Paolo |
| | 43) ZANICHELLI Lino |

Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta l'assessore Campagnoli, il presidente della Giunta Errani, il presidente del Consiglio La Forgia, i consiglieri Leoni, Lodi, Lorenzi e Villani.

Oggetto n. 3382: Definizione della misura e dei criteri di erogazione dei contributi da destinare agli allevatori e alle aziende agricole ai sensi della L.R. 27/2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina". (Proposta della Giunta regionale in data 23 settembre 2002, n. 1690)

Progr. n. 416

Oggetto n. 3382: Definizione della misura e dei criteri di erogazione dei contributi da destinare agli allevatori e alle aziende agricole ai sensi della L.R. 27/2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina".
(Proposta della Giunta regionale in data 23 settembre 2002, n. 1690)

Prot. n. 12310

Il Consiglio

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1690 del 23 settembre 2002, recante in oggetto "Proposta al Consiglio regionale sulla definizione della misura e dei criteri di erogazione dei contributi da destinare agli allevatori e alle aziende agricole ai sensi L.R. 27/2000";

Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla commissione referente "Sicurezza Sociale" di questo Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 11788 del 17 ottobre 2002;

Preso atto dell'emendamento presentato ed accolto nel corso della discussione consiliare;

Viste:

La L. 14 agosto 1991 n. 281;

La L.R. 7 aprile 2000 n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" ed in particolare l'art. 26 nel quale:

al comma 1 si prevede la concessione di contributi alle imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori;

al comma 2 si stabilisce che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determini la misura e le modalità di erogazione dei succitati contributi alle Aziende Agricole nelle quali si sono verificati;

Considerato che:

l'art. 26 della L.R. 7 aprile 2000 n. 27 è sostanzialmente identico all'art. 23 della L.R. 5/88 "Norme per il controllo della popolazione canina", come modificata ed integrata dalla L.R. 41/1994 "Definizione di nuove norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina", ambedue abrogate dalla

succitata L.R. 27/2000;

in seguito all'entrata in vigore della L.R. n. 27/2000, tutte le procedure di indennizzo attivate dalle Province sulla base delle vecchie disposizioni di cui alla delibera consiliare 2355/88, non possono fare riferimento alle indicazioni dei criteri fissati dalla succitata delibera, in quanto non più in vigore dopo l'abrogazione della L.R. 25/02/88 n. 5;

Constatato che le Province nelle quali si sono verificati dei danni ai proprietari del bestiame aggredito da cani inselvatichiti o altri animali predatori, hanno attivato le procedure di indennizzo in assenza della deliberazione consiliare, che in esecuzione della richiamata L.R. n. 27 del 2000, deve indicare la misura del contributo e le modalità per l'erogazione dello stesso.

Valutata infine l'urgenza di provvedere all'approvazione delle suddette modalità e misure dei contributi ai suddetti proprietari per indennizzare questi ultimi dei danni subiti ma anche alle Amministrazioni Provinciali che hanno già provveduto ad alcuni rimborsi;

Ritenuto:

di regolarizzare le istruttorie successive alla L.R. 27/2000, al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al succitato art. 26 della medesima legge, nel quale al comma 2 si prevede che i suddetti indennizzi siano erogati dalla Regione previa deliberazione suindicata del Consiglio regionale;

che pertanto si possano ritenere valide le istruttorie di cui sopra che riguardano casi intervenuti nel periodo tra l'entrata in vigore della nuova legge regionale n. 27/2000 e l'adozione del presente atto;

Dato atto che il dirigente del Servizio competente darà attuazione alla presente deliberazione con successivi atti, in cui provvederà sia alla liquidazione degli indennizzi già calcolati dai competenti uffici provinciali, sia di quelli calcolati secondo le modalità previste dal presente atto in attuazione della L.R. n. 27/2000;

Richiamati:

il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;

la L.R. 40/2001;

Previa votazione palese, all'unanimità dei presenti,

d e l i b e r a

l'adozione dei seguenti criteri e modalità per la determinazione della misura del contributo e per la sua materiale erogazione:

- 1) nei casi di uccisione di animali da parte di cani inselvatichiti o di altri animali predatori, l'accertamento dei fatti è eseguito, dietro immediata segnalazione dell'interessato al Comune, da un veterinario dell'A.U.S.L. accompagnato da personale tecnico dipendente dalla medesima A.U.S.L. o dal Comune o dalla Provincia competenti per territorio. In tale sede verrà redatto apposito verbale contenente tutte le indicazioni atte ad individuare e classificare tutti gli animali uccisi, nonché l'attestazione di completa distruzione degli eventuali resti mediante idonee procedure. Tale verbale, da redigersi in duplice esemplare di cui uno da rilasciarsi al proprietario degli animali uccisi e uno per gli atti d'ufficio, sarà sottoscritto oltre che dal suddetto veterinario e dal verbalizzante, anche dal proprietario degli animali o da chi ne fa le veci al momento dell'accertamento;
- 2) Ai proprietari degli animali uccisi e appartenenti esclusivamente alla specie bovina, bufalina, equina, suina e ovicaprina è concesso un contributo, a titolo di risarcimento, pari al 90% del valore medio di mercato desunto dal bollettino dei prezzi pubblicato immediatamente prima dell'accertamento dei fatti dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia di appartenenza della Regione Emilia-Romagna, riferito ad animali della stessa specie, razza e categoria eventualmente maggiorato della quota dell'80% per i capi muniti di certificato di iscrizione ai Libri Genealogici.
- 3) Qualora non fosse possibile desumere dal bollettino dei prezzi di una delle Camere di Commercio di cui al punto 2), per la determinazione del 90% del valore medio di mercato, si potrà far ricorso ai criteri fissati con il D.M. n. 298 del 20/07/1989, di cui al punto 4, art. 2 della legge 2.06.1988, n. 218;
- 4) Alla erogazione dei contributi provvedono le Amministrazioni provinciali competenti per territorio alle quali i proprietari degli animali uccisi dovranno inoltrare domanda corredata della seguente documentazione:
 - A. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio o autocertificazione da cui risulti la effettiva proprietà degli animali e che l'uccisione degli stessi sia da attribuirsi realmente o verosimilmente all'azione di cani inselvatichiti o di altri animali predatori;
 - B. copia del verbale rilasciata dal veterinario dell'A.U.S.L. che ha accertato i fatti da cui risulti il numero degli animali uccisi, la specie, la razza, la categoria e quant'altro necessario ai fini della quantificazione in denaro del danno subito;
 - C. copia del bollettino dei prezzi della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato cui si è attinto per la determinazione del valore medio di mercato degli animali uccisi;
- 5) L'amministrazione provinciale competente per territorio, sulla base della predetta documentazione provvederà con proprio atto deliberativo, entro sessanta giorni dalla effettiva disponibilità finanziaria, alla liquidazione e al

relativo pagamento del contributo spettante direttamente al proprietario degli animali uccisi;

- 6) Copia del predetto atto sarà trasmesso al Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti dell'Assessorato alla Sanità della Regione Emilia-Romagna;
- 7) I benefici di cui al presente provvedimento si applicano anche nei confronti dei proprietari di animali uccisi a partire dall'entrata in vigore della L.R. n. 27/2000 a condizione che possa essere prodotta la documentazione;
- 8) Sono valide le istruttorie di indennizzo attivate dalle Province fino all'adozione da parte del Consiglio regionale delle disposizioni di cui al presente atto;
- 9) L'indennizzo ai proprietari di capi di bestiame ucciso da cani randagi ed inselvaticiti o da altri animali predatori, già effettuato in via anticipata tramite le Province nel cui ambito territoriale si è verificato il danno, è rimborsato a queste ultime da parte della Regione.

* * * *

MCC/dn